



COMUNE DI BRUINO
Città Metropolitana di Torino

**GARA SOTTO SOGLIA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
“CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” DI BRUINO
PER GLI AA.SS. COMPRESI NEL PERIODO
DAL 1° SETTEMBRE 2023 AL 30 GIUGNO 2028**

CIG ZD63ABB7A5

ALLEGATO 1

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

INDICE CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Premesse	2
1 Oggetto e destinatari del servizio	2
2 Finalità del servizio	2
3 Obiettivi del servizio.....	3
4 Elementi minimi progettuali.....	4
5 Durata dell'appalto	4
6 Valore stimato dell'appalto.....	5
7 Oneri a carico dell'Appaltatore.....	5
8 Personale impiegato	6
9 Standard gestionale del personale	7
10 Rispetto della normativa	8
11 Norme antipedofilia	8
12 Clausola sociale	8
13 Incompatibilità	9
14 Servizi aggiuntivi	9
15 Responsabilità	10
16 Garanzia definitiva	10
17 Coperture assicurative.....	11
18 Controlli e vigilanza sul servizio	12
19 Divieto di cessione del contratto	12
20 Inadempienze e penalità	12
21 Risoluzione di diritto del contratto	14
22 Decadenza dall'aggiudicazione	15
23 Recesso	16
24 Fatturazione, pagamenti e obblighi di tracciabilità	16
25 Riservatezza e trattamento dei dati personali	18
26 Condizioni generali e particolari	18
27 Controversie e foro competente	19
28 Rinvio ad altre norme cogenti e/o volontarie	19
29 Struttura organizzativa competente	19

Premesse

Il “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” (di seguito denominato solo CCR) rappresenta un modo originale per far partecipare da protagoniste le nuove generazioni alla vita interna delle istituzioni scolastiche ed alle proposte formative dell'Amministrazione Comunale.

Il CCR costituisce un gruppo attivo e propositivo di persone che individuano problemi e propongono strategie ad insegnanti e amministratori con il contributo della propria creatività, intraprendenza, progettualità e desiderio di collaborazione.

Si tratta di un progetto attraverso il quale i bambini e i ragazzi collaborano per prendere decisioni importanti che riguardano il territorio, cercano soluzioni a problemi che li riguardano e in cui gli adulti sono invitati ad attivare un ascolto attivo nei loro confronti.

L'iniziativa del CCR come sopra menzionato ha un'origine datata nel tempo. I principi a cui s'ispira sono quelli contenuti nella Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ONU 1989).

A livello nazionale è stata fatta una “traduzione in azioni” dei principi della Convenzione ONU attraverso il documento “Costituire Città Amiche delle Bambine e dei Bambini” (2004 Unicef – Centro Ricerca Innocenti), all'interno del quale, con semplicità e chiarezza, vengono indicati gli aspetti sui quali è necessario un impegno concreto al fine di attuare la Convenzione ONU, e più in generale promuovere una migliore qualità della vita di tutti i cittadini.

In questa cornice di riferimento ed in conformità alla Legge 28 agosto 1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” e nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione dei giovani cittadini bruinesi, il Comune di Bruino ha istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, quale organo per favorire la partecipazione e la presenza attiva degli studenti nella vita pubblica locale. Il presente Regolamento disciplina le competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi, la composizione, le modalità di elezione dei suoi rappresentanti e la sua organizzazione.

Articolo 1

OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'incarico per la gestione del progetto CCR, quale progetto rivolto agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Bruino, (classi: dalla quarta primaria alla terza media), in cui vengono coinvolti più soggetti e Istituzioni, tra cui il Comune, la Scuola, le famiglie degli alunni, alcune associazioni di volontariato del territorio.

Il progetto del CCR interessa le scuole primarie e secondaria di 1° grado del territorio del Comune di Bruino: sedi di Via Cordero 8, Viale dei Cipressi 30, Via Modigliani 4 e piazza Donatori di Sangue 1.

Articolo 2

FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il CCR non è un gruppo politico o politicizzato. Comune e Scuola svolgono funzioni di coordinamento, supporto e di facilitazione delle attività, con obiettività e rispetto del lavoro del CCR. Si tratta di un progetto-azione in grado di implementare nella quotidianità i diritti di

cittadinanza.

Il modello proposto si chiama CCR (consiglio Comunale dei Ragazzi) perché è composto da bambini/e e da ragazzi/e che forniscono “consigli” al Sindaco raccogliendo i bisogni e le proposte e riflettendo sulle scelte che li riguardano direttamente.

Il CCR ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al CC degli adulti.

Il progetto del CCR sarà condotto sotto l'attenta regia delle scuole del territorio in quanto:

- la scuola è il punto di riferimento dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e;
- a scuola ci si confronta con gli altri;
- nella scuola è più facile lo scambio di idee ed esperienze tra elettori e rappresentanti;
- la scuola riveste un ruolo primario nell'educazione delle nuove generazioni ad occuparsi delle problematiche del territorio.

La scuola, con le sue risorse e competenze, dovrà operare affinché il CCR sia un'esperienza formativa e rimanga al di fuori di ogni riferimento ai partiti.

Il CCR ha tra le proprie finalità:

- Educare i/le ragazzi/e all'esercizio della democrazia ed alla cittadinanza attiva, coinvolgendoli nella progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi riferiti alla crescita culturale e sociale della città.
- Assicurare all'Amministrazione Comunale il fondamentale punto di vista dei ragazzi/e e la conoscenza diretta delle loro esigenze ed aspettative, rendendole una risorsa per tutta la comunità.
- Investire per il futuro, assumendosi la responsabilità di formare le nuove generazioni.
- Migliorare la qualità della vita e diffondere una cultura dello sviluppo urbano che tenga conto delle esigenze evolutive di chi vive il proprio territorio, cominciando dall'infanzia.
- Ampliare la conoscenza del territorio da parte dei ragazzi e favorire la loro partecipazione attiva per il miglioramento dell'ambiente in cui vivono.
- Prendere coscienza dell'importanza del diritto/dovere del cittadino di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita del proprio paese.
- Sperimentare norme democratiche.

Articolo 3

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Attraverso questo progetto i/le ragazzi/e imparano a:

- agire per rendere operativi i saperi e le competenze acquisite con i programmi scolastici relativi all'Educazione alla Convivenza Civile;
- sviluppare qualità dinamiche: autonomia, impegno, senso di responsabilità, spirito d'iniziativa;

- cooperare per uno scopo comune, confrontando idee, modi, culture e poteri diversi;
- rispettare, proteggere e valorizzare i beni comuni;
- prendere coscienza dell'appartenenza ad un territorio e del loro diritto/dovere di cittadinanza;
- valorizzare le potenzialità di ciascuno, consentendo a tutti di essere protagonisti nelle esperienze;
- impegnarsi nella realizzazione di ciò che si ritiene importante, imparando a progettare e verificare;
- creare relazioni di confronto e collaborazione con i pari e con gli adulti, nel rispetto delle regole della convivenza democratica;
- stimolare il senso di appartenenza ad una Comunità;
- conoscere il Comune come organo amministrativo che realizza il pubblico interesse, all'interno della realtà del proprio territorio;
- scoprire il funzionamento della “macchina comunale”;
- partecipare in forma diretta al Consiglio Comunale degli adulti.

Articolo 4

ELEMENTI MINIMI PROGETTUALI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Bruino rappresenta una delle esperienze più longeve e partecipate di CCR dell'intera Regione Piemonte. La proposta progettuale dell'Appaltatore deve essere tesa a valorizzare il radicamento culturale e la rete territoriale che si sono consolidate nel tempo, in continuità rispetto all'impianto progettuale adottato precedenti ed introducendo anche elementi di possibile miglioramento.

Articolo 5

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 5 (*cinque*) anni scolastici compresi nel periodo dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2028.

Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere al rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori 2 (*due*) anni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, stimabile in massimo 6 (*sei*) mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire, dopo la scadenza del contratto, la continuità del servizio fino alla nuova gara di affidamento.

È espressamente escluso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza.

L'Appaltatore in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

Articolo 6

VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore del presente appalto viene presumibilmente stimato in € 5.000,00 (*cinquemila/00*) annui, al netto IVA come per legge. Pertanto l'appalto risulta avere un valore stimato pari ad € 38.000,00 (*trentottomila/00*), oltre IVA come per legge, comprendente gli eventuali rinnovo e proroga. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale impiegato.

L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di aumentare/ridurre le prestazioni oggetto del presente appalto nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, del Codice)

Articolo 7

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Risultano a carico dell'Appaltatore:

- lo svolgimento di incontri/attività con i ragazzi per almeno 200 ore per anno scolastico;
- il personale necessario alla gestione del servizio secondo gli standard minimi indicati successivamente;
- la disponibilità del personale ad essere presente anche in caso di organizzazione di attività esterne, e ad effettuare trasferte nel caso di organizzazione di gite e/o viaggi;
- la progettazione delle attività da svolgersi, al fine di attuare un apposito programma di attività per ogni anno, oltre a programmazioni per attività determinate in corso d'anno;
- la verifica periodica delle attività e del lavoro svolto con l'inoltro al Comune di relazioni trimestrali;
- la verifica conclusiva dell'attività svolta mediante l'inoltro di una relazione finale al termine dell'anno scolastico che sarà oggetto di valutazione durante un incontro con un rappresentante del Comune;
- la sostituzione del personale temporaneamente assente;
- un'adeguata formazione del personale;
- la fornitura di materiale di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività;

- la predisposizione di materiale pubblicitario e la divulgazione all'utenza dei servizi proposti e delle attività svolte attraverso i canali mediatici;
- ogni informazione su eventuali variazioni nell'erogazione ordinaria del servizio;
- l'apposita copertura assicurativa per danni e rischi imputabili all'attività dell'impresa.

L'Appaltatore dovrà individuare un coordinatore di riferimento abilitato a prendere decisioni immediate con il compito di rappresentanza della stessa nei rapporti quotidiani con il Comune nell'ambito della realizzazione dei progetti presentati.

Attraverso il proprio coordinatore l'Appaltatore dovrà:

- rendersi garante dell'organizzazione e dell'adempimento degli interventi progettati;
- conteggiare trimestralmente il totale degli utenti frequentanti, ed ogni altro dato di carattere statistico necessario alla verifica del servizio, dandone comunicazione al Comune;
- fornire trimestralmente il prospetto riassuntivo delle ore impiegate dal personale nelle attività;
- presentare la programmazione annuale ed una relazione di verifica sull'attività effettivamente svolta e sui risultati conseguiti entro la fine dell'anno scolastico;
- coordinare le attività del CCR con i servizi socio-educativi scolastici e territoriali.

Articolo 8

PERSONALE IMPIEGATO

Il personale utilizzato da parte dell'Appaltatore, per la conduzione e la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, dovrà essere articolato come di seguito:

A) Coordinatore:

- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico in regola con la normativa vigente (Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi da 594 a 600)
- precedente esperienza documentata di durata almeno biennale come coordinatore nell'ambito di attività o iniziative di "progetto giovani" o simili;
- conoscenza informatica di base.

B) Operatori:

- diploma di istruzione secondaria di primo grado oppure titolo di educatore professionale socio-pedagogico.
- precedente esperienza documentata di durata almeno annuale come operatore nell'ambito di attività o iniziative di "aggregazione giovanile".

Il coordinatore e gli operatori dovranno essere automuniti.

I requisiti richiesti al personale impiegato nel servizio dovranno essere garantiti durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto (titolo di studio, esperienze professionali, competenze, idoneità morale, formazione e aggiornamento del personale). A richiesta del Comune, l'Appaltatore dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto.

Entro 10 (*dieci*) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta e comunque prima dell'inizio del servizio dovrà essere trasmesso al Comune l'elenco del personale impiegato con indicazione di qualifica e livello di inquadramento, unitamente al *curriculum vitae* sottoscritto di ciascuno ed all'indicazione dei contatti telefonici e email del coordinatore.

L'Appaltatore è tenuto ad informare il Comune di situazioni contingenti che comportino esigenze di sostituzione del personale, provvedendo con operatori aventi i requisiti previsti.

Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere comunicata al Comune con preavviso di almeno 3 (*tre*) giorni lavorativi.

L'eventuale personale volontario, su cui dovrà essere espresso parere favorevole da parte del Comune, avrà funzioni complementari e non sostitutive rispetto ai parametri di impiego degli operatori sopra descritti. Con le stesse modalità potrà essere previsto l'affiancamento di animatori non in possesso dell'esperienza su indicata, di volontari del servizio civile nazionale, di tirocinanti delle scuole per animatori/educatori/scienziati della formazione e analoghi.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire aggravio di costi per il Comune.

Articolo 9

STANDARD GESTIONALE DEL PERSONALE

L'Appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio e si impegna a garantire la qualità del medesimo anche attraverso:

- l'individuazione di un proprio Responsabile referente, il cui nominativo viene comunicato al Comune all'inizio dell'incarico, che si occuperà di assicurare la migliore organizzazione del servizio, tale responsabile sarà il referente diretto nei rapporti con il Comune;
- la presenza di personale in numero adeguato alle esigenze operative, mantenendo per tutta la durata del contratto il rapporto unità impiegate/qualifica professionale/ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente;
- la promozione di iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, con particolare riferimento a situazione di scioperi e vertenze sindacali.

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità del personale secondo i parametri sotto indicati per:

- la programmazione, gestione e la verifica dell'attività;
- la partecipazione del personale a riunioni con il Comune, le associazioni del territorio, la scuola etc.
- gli eventuali spostamenti del personale, in relazione alle attività programmate, comprese le trasferte.

Articolo 10

RISPETTO DELLA NORMATIVA

L'Appaltatore deve garantire l'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre malattie professionali e di ogni altra ulteriore disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e attuare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto per la tutela dei lavoratori. Resta a carico dell'Appaltatore la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza. L'Appaltatore dovrà comunicare nella composizione dell'organigramma degli incaricati di responsabilità, i nominativi del Datore di Lavoro, Responsabile di prevenzione e protezione e del Medico competente.

L'Appaltatore deve, altresì, informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e nel Codice di comportamento integrativo del Comune di Bruino approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 6/02/2014 e disponibile al seguente link del sito del Comune <https://www.comune.bruino.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta#173890>.

Articolo 11

NORME ANTIPEDOFILIA

L'Appaltatore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis rubricato "*Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*" al D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Tale norma dispone: «*Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori*».

L'Appaltatore dovrà tenere, per ciascun dipendente, il certificato penale di data non anteriore a 6 (sei) mesi, che consegnerà, se richiesto, al Comune. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con il Comune, che comporterà la risoluzione del medesimo.

Articolo 12

CLAUSOLA SOCIALE

In considerazione dei cambi di gestione, ai sensi dell'art. 50 del Codice e delle Linee Guida

ANAC n. 13 recanti “*La disciplina delle clausole sociali*” approvate con delibera 13 febbraio 2019 n. 114, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato dall’attuale operatore al momento della redazione del presente Capitolato, nell’apposito allegato, ove è recato l’elenco dei dipendenti distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica, nonché scatti di anzianità.

Per personale adibito al servizio si intendono tutti i lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio. Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera il personale dell’Appaltatore uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 (*sei*) mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

Ai lavoratori saranno garantite le stesse condizioni economiche e normative preesistenti, ivi compresi scatti di anzianità maturati ed eventuali trattamenti integrativi salariali. Al termine del rapporto contrattuale, l’Appaltatore dovrà consegnare alla subentrante copia conforme dei fogli presenza, degli addetti al servizio, prestato negli ultimi 6 (*sei*) mesi. Dovranno altresì essere garantiti i passaggi di consegne necessari al subentro in modo da consentire il regolare avvio del nuovo servizio.

Articolo 13

INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Articolo 14

SERVIZI AGGIUNTIVI

Potranno ipotizzarsi forme di attività ulteriori e complementari alla normale attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, anche secondo quanto offerto in sede di gara. Tali servizi potranno caratterizzarsi in interventi innovativi e/o aggiuntivi a quelli precedentemente erogati nell’ambito del normale funzionamento del servizio.

Articolo 15

RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore assume il servizio oggetto del presente Capitolato sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato prestazionale dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatore. Qualora quest'ultimo non dovesse provvedere al risarcimento, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'Appaltatore, trattenendo l'importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione definitiva.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre, l'espletamento del servizio in oggetto verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'Appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Articolo 16

GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia è ulteriormente ridotta della metà ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. Ciò a garanzia:

- dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più dal Comune rispetto alle risultanze delle liquidazioni o alle effettive competenze;
- del mancato pagamento delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento di quella provvisoria a titolo di penalità.

La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 103, comma 5, del Codice.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, entro il termine di 20 (*venti*) giorni.

La cauzione definitiva resterà valida per tutto il periodo del servizio e quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale del Comune, e quindi, in via generale, sino a 30 (*trenta*) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo operatore, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con il Comune.

Articolo 17

COPERTURE ASSICURATIVE

In relazione a quanto su disposto, l'Appaltatore dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi (RCT) in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio in oggetto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, alle Istituzioni Scolastiche, ai loro dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio o altri;
- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile verso prestatori d'opera soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni – I.N.A.I.L. (RCO) a copertura degli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro dall'Appaltatore dipendenti, da addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, stagisti e tirocinanti.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare copia delle suddette polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al Comune.

Le polizze predette dovranno includere il Comune fra i soggetti "terzi" e recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria del Comune medesimo. Le Parti convengono espressamente che il Comune è assolutamente estraneo rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi medesimi. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per inadempimento del contratto, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune medesimo.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza.

Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine del contratto, se non con la totale soddisfazione di ogni spettanza dovuta, diretta o riflessa.

Articolo 18

CONTROLLI E VIGILANZA SUL SERVIZIO

Il Direttore dell'esecuzione vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie. L'attività di controllo avverrà di concerto con l'Istituzione Scolastica, quale soggetto che maggiormente risulta in grado di fornire riscontro rispetto al servizio svolto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore deve fornire trimestralmente al Comune una relazione concernente l'attività svolta e gli interventi realizzati con una valutazione dei risultati raggiunti.

È inoltre facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato nonché al progetto presentato in sede di gara.

Qualora detti controlli dovessero evidenziare situazioni di carenza o mancanze tali da influire negativamente sul servizio, il Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposita comunicazione all'Appaltatore trasmessa tramite posta elettronica certificata ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il Direttore dell'esecuzione comunicherà all'Appaltatore la ripresa.

Articolo 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la natura del servizio rientrante nell'allegato IX del Codice e conformemente alla disciplina specifica di cui all'art. 142 del Codice, non è ammesso il subappalto, in quanto il Comune ritiene che tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato debbano essere eseguite a cura dell'Appaltatore.

Pertanto è fatto assoluto divieto di cessione, anche parziale, del contratto.

Articolo 20

INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Il Comune, effettuerà mediante il proprio personale o personale esterno previamente autorizzato, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato prestazionale. Il Comune si riserva di applicare le penalità indicate nella tabella riportata successivamente.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze, al rischio per la sicurezza della salute degli utenti e alla ripetizione dell'inadempienza stessa.

Le penalità contemplate sono le seguenti:

<u>Importo massimo penalità</u>	<u>Tipologia inadempienza</u>
€ 200	Per ogni episodio di difformità delle prestazioni e/o inadempienze inerenti il livello qualitativo del servizio, ovvero di prestazioni rese senza attuare le indicazioni, procedure e linee di indirizzo fornite dal Comune
€ 300	Per ogni contestazione relativa all'impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti
€ 300	Per ogni episodio in cui si rilevi un contegno scorretto nei confronti degli utenti rilevato dal Comune e/o da reclami o segnalazioni da parte dell'utenza

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile a insindacabile giudizio del Comune in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

In relazione alle sopraindicate penali, il Comune si riserva il diritto di applicare una maggiorazione del 50 % (*cinquanta per cento*) della penalità base per ciascuna reiterazione successiva alla prima che si dovesse verificare durante il medesimo anno. A titolo esemplificativo:

- prima inadempienza: valore penale € 300,00;
- seconda inadempienza: valore penale € 450,00;
- terza inadempienza: valore penale € 600,00.

In caso di rilevante danno all'immagine del Comune derivante da pubblicazione su quotidiani, raccolta firma dei genitori, ecc., per disservizi imputabili all'Appaltatore, incluso il personale e operatori terzi, si procederà con insindacabile discrezione all'applicazione di una penale sino a € 5.000,00 (*cinquemila*), fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nel corso del procedimento di applicazione delle penalità, il Comune si riserva la facoltà, con atto motivato e previa comunicazione scritta all'Appaltatore, di:

- riclassificare la tipologia delle non conformità rilevate e/o ridurre del 50% (*cinquanta per cento*) l'importo delle penalità in considerazione di ulteriori elementi emersi e dell'efficacia del correttivo apportato;
- applicare le penalità previste valutandone la gravità e conseguentemente graduando l'importo delle stesse, ove previsto.

Ai sensi dell'art. 113-*bis*, comma 4, del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate secondo i commi precedenti non può superare il 10 % (*dieci per cento*) dell'importo netto contrattuale.

I rilievi inerenti le non conformità di servizi previsti dal presente Capitolato sono contestati tempestivamente all'Appaltatore.

Le non conformità di cui ai precedenti commi saranno successivamente notificate tramite

PEC e l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (*sette*) giorni consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune, nella persona del RUP, e verrà notificato all'Appaltatore in via amministrativa, secondo i principi e le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241. Per l'importo della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della medesima, l'Appaltatore dovrà emettere apposita nota di credito, la quale verrà detratta dalla fattura del mese successivo.

Il Comune si riserva di pubblicare sul sito istituzionale l'elenco dettagliato delle penali comminate a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli utenti.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi ed eventuali disservizi dovuti a:

- cause di forza maggiore documentate;
- situazioni di emergenza documentate;
- cause imputabili al Comune.

L'Appaltatore non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con il comune. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, secondo quanto indicato successivamente.

Articolo 21

RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Quando nel corso del contratto il Comune accertasse che l'esecuzione del servizio non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno all'Appaltatore e salva l'applicazione delle penali prescritte.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del Codice e dunque si considera grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dagli artt. 108 del Codice e 1453 del Codice Civile, oltre ai casi già previsti dalla normativa, il verificarsi di:

- apertura di una procedura fallimentare dell'Appaltatore;
- messa in liquidazione o cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- assenza non giustificata superiore a 3 (*tre*) giorni del coordinatore;

- reiterato contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Appaltatore adibito al servizio;
- cessione del contratto in spregio al previsto divieto;
- violazione ripetuta delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inadempienze reiterate dell'Appaltatore nel corso del medesimo anno scolastico che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- reiterato mancato impiego del numero d'unità lavorative giornaliere dichiarate in sede d'offerta;
- reiterata mancata esibizione di documentazione richiesta in sede di controllo da parte del Comune o incaricati dal medesimo;
- difformità nella realizzazione del progetto educativo -pedagogico indicato in sede d'offerta;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Nelle ipotesi su elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'Appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 (*dieci*) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Comune, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

Saranno addebitati all'Appaltatore gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Comune, in caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, procede con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento della garanzia definitiva salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune intenda intraprendere a tutela dei propri interessi.

Articolo 22

DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

L'Appaltatore incorre nella decadenza dell'aggiudicazione e conseguentemente nella revoca della stessa nei seguenti casi:

- per non aver prestato o adeguato la garanzia definitiva su indicata;
- per intervenuta perdita dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- per intervenuta perdita dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di sottoscrizione del contratto nel termine indicato dagli atti di gara o successivamente dal R.U.P.;
- per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di pagamento di tutte le spese contrattuali;

- per produzione di false dichiarazioni in sede di gara.

La decadenza fa sorgere a favore del Comune il diritto di incamerare la cauzione provvisoria prodotta in sede di gara e di affidare il servizio all'operatore che segue immediatamente nella graduatoria definitiva, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Sono a carico dell'operatore inadempiente le maggiori spese che il Comune dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora il servizio avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

Articolo 23

RECESSO

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice, cui si rinvia.

Articolo 24

FATTURAZIONE, PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Le fatture, predisposte e trasmesse trimestralmente, o secondo il diverso termine concordato con il Comune prima della stipulazione del contratto, in modalità elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), dovranno essere intestate al Comune di Bruino (TO), Piazza Municipio 3, P.I. 02777470010, C.F. 86003310017. Dovrà essere utilizzato il codice di fatturazione elettronica IPA OH8JBC, le quali dovranno contenere il seguente riferimento: “*Servizio di gestione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 2023-2028 – CIG: ZD63ABB7A5*”.

In occasione e prima dell'emissione e trasmissione al Comune delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, la mandataria è tenuta a comunicare a ciascun ente aderente le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle società mandanti del Raggruppamento e in assenza di specifica comunicazione della società capogruppo che autorizza la fatturazione, il Comune rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA al 5 %).

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 113-*bis* del Codice entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il

documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 (*trenta*) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti un'inadempienza contributiva, il Comune segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, il Comune tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione del servizio, il Comune tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del Codice.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997 n. 140, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Il Comune, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all'art. 17-*bis* del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, qualora applicabile, e ad adottare le misure ivi previste.

Nel caso di fatturazione relativa ad un periodo per il quale il Comune ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione, verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l'Appaltatore è tenuto ad emettere e trasmettere al Comune specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dal Comune.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG *ZD63ABB7A5*". I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via

non esclusiva alla presente servizio.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Il Comune, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Articolo 25

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verrà a conoscenza in relazione al servizio in oggetto e si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e del Reg. (UE) 679/2016 (cd. "GDPR").

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, assumerà la qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati conferiti direttamente dagli utenti o dal Comune. In ogni caso, il trattamento potrà avvenire esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento sopra indicato, con divieto di comunicazione a terzi o diffusione dei dati, adozione delle misure adeguate di sicurezza previste dal Reg. (UE) 679/2016 e l'obbligo di comunicare al Titolare del trattamento violazioni di accesso, situazioni anomale o di emergenza, nonché eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 26

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

Il servizio oggetto, oltre che dalle norme previste dal presente Capitolato e dal D.Lgs. 50/2016, è disciplinato dalla vigente normativa per la disciplina dei contratti e dal Codice Civile.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa, dei relativi regolamenti e di incondizionata loro accettazione, nonché, alla completa accettazione del presente Capitolato.

In particolare l'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

Articolo 27

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

È fatta salva la facoltà di addivenire a soluzioni transattive delle eventuali controversie, nel rispetto dell'art. 208 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

In caso di mancato raggiungimento della soluzione transattiva, se esercitata, o in ogni altro caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato prestazionale e del conseguente contratto è competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Articolo 28

RINVIO AD ALTRE NORME COGENTI E/O VOLONTARIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, compresa la normativa europea.

Articolo 29

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

La struttura organizzativa del Comune cui è affidata la gestione e il controllo dei servizi oggetto del presente Capitolato è il Settore Affari Generali e Servizi alla Persona.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Monica Busso

(firmato digitalmente)